

proposta di legge n. 101

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 5 giugno 2006

FINANZIAMENTI ALLA SOCIETÀ' AERDORICA
PER LA GESTIONE DELL'AEROPORTO DI FALCONARA

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge contiene misure di sostegno finanziario a favore della società che gestisce l'aeroporto di Falconara (società costituita ai sensi della l.r. 6/1986 concernente: "Partecipazione della Regione Marche alla costituenda Società Aerdorica - Sogesam spa").

L'intento della proposta di legge è quello di assicurare una partecipazione della Regione ai costi sostenuti dalla Società Aerdorica, in considerazione della particolare rilevanza che assume l'aeroporto di Falconara nel contesto dell'economia marchigiana.

Con la proposta di legge si intendono finanziare le attività relative sia alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture aeroportuali (piste, terminali, aree di stazionamento, attrezzature per la sicurezza, ecc.) che quelle consistenti nello svolgimento dei servizi aeroportuali (servizi di assistenza a terra, ecc.).

Le disposizioni contenute nella proposta di legge sono coerenti con le norme comunitarie in materia e in particolare rispettano le condizioni poste dalla Commissione europea nella comunicazione 2005/C 312/01 "Orientamenti comunitari

concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali".

Al riguardo, il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge demanda alla Giunta regionale di determinare i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti in maniera tale che siano stabiliti, con provvedimento specifico e dettagliato, le condizioni e i parametri per l'erogazione finanziaria alla Società Aerdorica, così come richiesto nella citata comunicazione della Commissione europea.

La sopra richiamata normativa comunitaria, infatti, è ispirata ad una logica di favore nei confronti degli aeroporti regionali (come quello gestito dalla Società Aerdorica) e consente, a determinate condizioni, la concessione di appositi finanziamenti pubblici quale compensazione degli oneri derivanti dallo svolgimento del relativo servizio pubblico.

In tal caso, secondo quanto indicato nella citata comunicazione della Commissione europea, le compensazioni stesse non costituiscono un aiuto di Stato e come tali non sono soggette all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione.

Art. 1
(Finanziamenti)

1. La Regione concede finanziamenti alla Società Aerdorica S.p.A. per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture aeroportuali e per la fornitura dei servizi connessi al trasporto aereo dell'aeroporto di Falconara.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. La Società Aerdorica presenta entro il 15 luglio dell'anno successivo a quello dell'erogazione del finanziamento regionale una relazione analitica delle spese sostenute.

4. I finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di compensazioni per oneri di servizio pubblico agli aeroporti di categoria D e di quanto previsto nella comunicazione della Commissione europea 2005/C 312/01 concernente: "Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali".

Art. 2
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa complessiva di 2 milioni di euro di cui 1 milione di euro di parte corrente e 1 milione di euro per investimenti.

2. Gli ulteriori finanziamenti sono subordinati alla presentazione di un piano industriale ed al riassetto organizzativo della Società Aerdorica.

3. Alla copertura delle spese autorizzate al comma 1 si provvede:

- a) per la parte di investimento mediante impiego di quota parte delle risorse previste a carico dell'UPB 1.06.10 del bilancio per l'anno 2006;
- b) per la parte corrente mediante impiego di quota parte delle risorse iscritte a carico dell'UPB 2.08.15 del bilancio per l'anno 2006.

4. Per gli anni successivi la quota sarà stabilita dalle rispettive leggi finanziarie.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio ed al programma operativo annuale vigenti.